

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2010, n. 176;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di approvazione del “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 1998, n. 176;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 febbraio 2001, n. 42;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009 n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che l’art. 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 17, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 dispone che “L’autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall’Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio Regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2010”;

VISTA la delibera n. 258/10/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

AVUTO RIGUARDO ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

Articolo 1 (Definizioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Sulla definizione di “altri mezzi di comunicazione elettronica”, alcuni soggetti hanno proposto di introdurre un elenco esemplificativo ma non esaustivo di tali reti di comunicazione, quali la rete internet anche in banda larga e le reti mobili ad esclusione delle trasmissioni a mezzo DVBH.

Allo stesso modo, è stato proposto da più parti di eliminare il riferimento al cavo coassiale. Detto inciso circoscrive la nozione di reti di comunicazione elettronica alle sole reti via cavo coassiale e fa rientrare tutte le altre reti via cavo non coassiale nell’ambito degli altri mezzi di comunicazione.

Un numero significativo di soggetti partecipanti ha richiesto l’introduzione della nozione di “palinsesto” di programmi, come prevista dal Testo unico; in particolare, un

